

**Disciplina organica dell'artigianato.**

**Art. 24 bis**

*(Obbligo di comunicazione)(1)*

1. Il registro delle imprese comunica allo sportello unico competente per territorio la cessazione delle attività di acconciatore, di estetista, di panificazione e di tintolavanderia.

(2)(3)

2. Ai sensi dell' articolo 164 del decreto legislativo 112/1998 , l'attività tipografica, litografica e fotografica e di ogni altra attività di stampa o di riproduzione meccanica o chimica è subordinata all'obbligo di tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 26, comma 1, L. R. 13/2009

2 Comma 1 sostituito da art. 27, comma 1, L. R. 7/2011

3 Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 14/2017